

**Tribunale Ordinario di Torino**

*Procedure di divorzio nelle unioni civili – Nota esplicativa*

Per quanto attiene alle unioni civili introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 – cosiddetta legge Cirinnà – esse possono, analogamente alle unioni matrimoniali, essere sciolte mediante divorzio. Il procedimento è più rapido e semplificato rispetto a quello riguardante il matrimonio civile e religioso non essendo previsto che si debba prima avviare la separazione. E’ infatti sufficiente che entrambi i partners, o anche uno solo di essi, comunichino all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza la volontà di sciogliere l’unione (art. 1, co. 24 L 76/2016).

Trascorsi tre mesi da quella data, è quindi possibile avanzare domanda di divorzio.

In questa fase vi è una sostanziale equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle sposate e pertanto è possibile sciogliere il vincolo nei seguenti tre diversi modi:

* mediante domanda congiunta rivolta all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza. In tal caso deve esservi accordo tra i richiedenti ma esso non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’assistenza del legale è facoltativa;
* Nel caso in cui le condizioni di divorzio (quali, ad esempio, il contributo al mantenimento, la divisione di beni etc.) richiedano una regolamentazione dettagliata, il ricorso va congiuntamente presentato in Tribunale ed è possibile avvalersi dell’assistenza di un solo avvocato;
* In alternativa al ricorso in Tribunale, si può ottenere il divorzio anche tramite procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte secondo quanto previsto dalla legge 10/11/2014 n. 162. L’accordo raggiunto potrà riguardare ogni pattuizione di natura patrimoniale e non.